



Decreto Dirigenziale n. 279 del 07/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI GRUMO NEVANO IN VIA F. BARACCA 68 DELLA SOCIETA' ROSSELLA LOPES SRL, PER ATTIVITA' DI CALZATURIFICIO, ASCRIVIBILE A QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 D.LGS 152/06

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui all'articolo 272, commi 1 e 5;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante della società Rossella Lopes srl, con sede operativa nel Comune di Grumo Nevano in via F. Baracca 68, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del d. lgs. 152/2006, per l'attività di calzaturificio, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 citato D.lgs, ed elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta come ***"Utilizzazione di mastici e colle, con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g", con utilizzo medio di circa 0,5 Kg/g di collanti;***
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 22/10/09 con prot. 910035, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, svoltasi in data 24/06/11, il cui verbale si richiama:
 - a.1 l'ASL ha espresso parere favorevole
 - a.2 il Comune con nota prot. 9109 del 22/06/11 ha trasmesso parere favorevole;
 - a.3 ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;
 - a.4 l'Amministrazione procedente ha assegnato all'Arpac un termine di 20 giorni a partire dalla data di notifica del verbale per la trasmissione del relativo parere, rappresentando che qualora tale Ente non avesse espresso il proprio parere nel termine suindicato si sarebbe ritenuto acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90;

CONSIDERATO che l'Arpac a tutt'oggi non ha trasmesso alcun parere, per cui ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90 si considera acquisito l'assenso;

CONSIDERATO ALTRESÌ che per gli inquinanti generati dall'attività di calzaturificio è prevista la captazione ed il convogliamento ad un sistema di abbattimento con filtri a sacco, a nido d'ape e a carboni attivi con un'efficienza del 85% e che i valori previsti degli inquinanti residui immessi in atmosfera rispetteranno i limiti previsti dall'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, lo stabilimento sito nel Comune di Grumo Nevano in via F. Baracca 68, alle emissioni in atmosfera;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento sito nel **Comune di Grumo Nevano in via F. Baracca 68, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per l'attività di calzaturificio** ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come **“Utilizzazione di mastici e colle, con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g”, con utilizzo medio di circa 0,5 Kg/g di collanti**, così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	PORTATA mc/h	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	calzaturificio	SOV	12000	0,4	Filtri a sacco + nido d'ape + carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 2.5 l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, i filtri a nido d'ape devono essere puliti ogni 40 ore lavorative, mentre i carboni attivi, i prefiltri a sacchi e i filtri a nido d'ape devono essere sostituiti ogni 960 ore lavorative, come previsto nella relazione tecnica allegata all'istanza;
 - 2.6 il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque ostacolo nel raggio di 10 metri;
 - 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
 - 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;

7. **notificare** il presente provvedimento alla società Rossella Lopes srl, con sede operativa nel Comune di Grumo Nevano in via F. Baracca 68;

8. **inviare** copia del presente atto alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 Nord, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli e al Comune di Grumo Nevano;

9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi